



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legu Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n. 44/CSAT del 9 Marzo 2023

la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 6 Marzo 2023
ha adottato le seguenti:

MOTIVAZIONI

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. A.M. Ziccardi; Avv. N. Pomponio; Avv. F. Gargiulo; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Scutiero.

Reclamo della società A.C. TERZIGNO 1964 in riferimento al C.U. n.115 del 23.02.2023.

Gara – Quartograd / A.C. Terzigno 1964 del 19.02.2023 – Campionato Promozione.

La società Ac Terzigno 1964 proponeva reclamo avverso la squalifica per quattro (4) giornate di gara inflitta ai calciatori Polizzi Gianluca dal Gst reo di avere reagito con una gomitata al volto all'avversario che lo aveva precedentemente con uno schiaffo alla nuca. Deduceva la società reclamante che la sanzione disciplinare adottata era viziata da eccessiva gravosità e severità dal momento che il Gst non aveva tenuto conto della circostanza attenuante avendo il calciatore Polizzi Gianluca subiva uno schiaffo alla nuca e solo per reazione sferrava all'avversario la gomitata. Precisa, ancora, la società reclamante che la sanzione disciplinare adottata nei confronti del proprio tesserato appare estremamente gravosa anche alla luce della considerazione del fatto che il calciatore che aveva colpito a freddo il Polizzi ha subito una squalifica per tre (3) giornate di squalifica sarebbe lecito ritenere che la reazione descritta doveva essere sanzionata con due o tre giornate di squalifica in applicazione delle circostanze attenuanti, ex art. 13 comma 1, del CGS in combinato con l'art.15, comma 1 del CGS. La Csat letti il referto di gara, gli atti ufficiali nonché il reclamo così come proposto, sentito il difensore della società reclamante avv. F. Pandolfi, ritiene la impugnativa meritevole di accoglimento dal momento che nella circostanza trovano applicazione quanto disposto dall'art. 13, comma 1 e dell'art. 15 comma 1 del CGS. La condotta tenuta dal calciatore Polizzi Gianluca, sebbene scorretta e violenta, è conseguenza di uno schiaffo alla nuca subita a gioco fermo ed a palla lontana e del tutto improvvisa ed inaspettata. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica inflitta al calciatore Polizzi Gianluca a tre (3) giornate effettive. Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.

Così deciso in Napoli, in data 6.03.2023

**Il Presidente
Avv. A. Frojo**

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. A.M. Ziccardi; Avv. N. Pomponio; Avv. F. Gargiulo; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Scutiero.

Reclamo della società SAPRI CALCIO GDP in riferimento al C.U. n.107 del 9.02.2023.

Gara – Sapri Calcio Gdp / Sant'Egidio Calcio del 5.02.2023 – Campionato Promozione.

La società reclamante ha dedotto che il Direttore di gara non abbia realmente visto la bottiglietta che avrebbe colpito il calciatore tanto da non sospendere ed interrompere la partita. In realtà, il referto arbitrale descrive esattamente le circostanze successivamente valutate dal Gst. La giurisprudenza costante di questa Corte ritiene che il referto arbitrale costituisce prova privilegiata delle circostanze ivi descritte. Deve, inoltre, evidenziarsi che le immagini video prodotte dalla reclamante sono inammissibili non rincorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 61, commi 2 e 7 CGS. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo e per l'effetto conferma la decisione del Gst pubblicata sul C.U. n.107 del 9/02/2023.

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto già versato.

Così deciso in Napoli, in data 6.03.2023

Il Presidente

Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. A.M. Ziccardi; Avv. N. Pomponio; Avv. F. Gargiulo; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Scutiero.

Reclamo della società MICRI CALCIO in riferimento al C.U. n.60/AG del 2.02.2023.

Gara – Micri Calcio / F.C. Fenix del 29.01.2023 – Campionato Under 17 Regionale.

La società Micri Calcio proponeva reclamo avverso la delibera pubblicata sul C.U. n.60/Ag LND-SGS del 2/02/2023 con la quale il Gst, tra l'altro, infliggeva ad entrambe le società la punizione sportiva e la perdita della gara per 0-3. Deduceva la società reclamante che la decisione del DDG di sospendere definitivamente la stessa al minuto 42 del secondo appariva quantomeno affrettata e non giustificata dal momento che le condizioni per la prosecuzione della partita sussistevano tutte. In particolare oltre alla presenza dei calciatori, che discutevano animatamente tra loro, non vi era stata alcuna invasione da parte delle opposte tifoserie e l'arbitro aveva adottato provvedimenti disciplinari ulteriori rispetto a quelli nei confronti di due calciatori identificati, concludendo per l'accoglimento del reclamo e la conseguente omologazione della gara, ritenuta regolarmente conclusa, con il punteggio conseguito sul campo di 2-1 a favore della società reclamante. La Corte sportiva d'Appello territoriale, letti gli atti ufficiali, il referto di gara, il reclamo così come proposto, sentito il DDG, in sede di audizione al fine di fornire chiarimenti in merito alla stessa, confermava quanto dedotto nel referto precisando che le condizioni ideali per la prosecuzione della gara non sussistevano atteso che il "parapiglia" vedeva coinvolti quasi tutti i calciatori delle due squadre tant'è che non era stato possibile adottare ulteriori provvedimenti disciplinari, ritiene quindi il reclamo non meritevole di accoglimento. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo e per l'effetto conferma la delibera del Gst pubblicata sul C.U. N.60/AG del 2/02/2023. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.

Così deciso in Napoli, in data 6.03.2023

Il Presidente

Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. A.M. Ziccardi; Avv. N. Pomponio; Avv. F. Gargiulo; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Scutiero; Dott. G. DeVincentiis.

Reclamo della società POLISPORTIVA L. TORIELLO in riferimento al C.U. n.115 del 23.02.2023.

Gara – Parco Aquilone / Polisportiva L. Toriello del 18.02.2023 – Campionato Prima Categoria.

Il reclamante impugna la decisione del Gst, relativa alla gara di Prima categoria , girone C, tra Parco Aquilone e Polisportiva L. Toriello, e di cui al comunicato ufficiale n.115 del 23/02/2023. Il Gst ha comminato la sanzione della squalifica per sei (6) gare effettive nei confronti del calciatore Iannacone Nicola, per aver protestato dopo la notifica del provvedimento di espulsione. A fondamento del gravame, il reclamante deduce che dalla lettura del referto del DDG sussisterebbe l'assenza di contatto fisico, per tale motivo chiede ridursi la squalifica a tre (3) giornate di gara. La Corte esaminata gli atti ufficiali, rileva che il referto di gara riveste fede privilegiata per l'ordinamento sportivo, e che, nel caso, dal contenuto di tale documento emerge in maniera incontrovertibile che il calciatore poneva in essere una condotta di proteste nei confronti del DDG, assumendo altresì un comportamento minaccioso che si concretizzava in un contatto fisico, proseguito dopo la comminazione della sanzione di espulsione. Esaminato l'art.36 CGS comma 1. Lett. a e lett. b), e che la condotta si è concretizzata in un contatto fisico, la Corte ritiene questa sanzione congrua. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo e per l'effetto conferma la decisione del Gst pubblicata sul C.U. n.115 del 23/02/2023.

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.

Così deciso in Napoli, in data 6.03.2023

**Il Presidente
Avv. A. Frojo**

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. A.M. Ziccardi; Avv. N. Pomponio; Avv. F. Gargiulo; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Scutiero; Dott. G. DeVincentiis.

Reclamo della società SIANO CALCIO 2017 in riferimento al C.U. n.117 del 25.02.2023.

Gara – Siano Calcio 2017 / Giffonese del 18.02.2023 – Campionato Prima Categoria.

In via preliminare appare doveroso rappresentare che nel corso della gara del 18/02/2023 tra le squadre Siano Calcio 2017 e Giffonese il Gst sanzionava con la squalifica per quattro giornate il calciatore Tosone Francesco, militante nella squadra Siano Calcio 2017 perché nel corso del secondo tempo regolamentare al minuto 36' ha posto in essere una condotta violenta colpendo con uno schiaffo il calciatore n.92 della squadra della Giffonese. Per errata corrice, C.U. n.117 del 25 Febbraio 2023, pag. 1366 si irrogava la predetta sanzione nei confronti di Carbone Emanuel, militante della società Siano Calcio 2017, poiché era stato erroneamente indicato Tosone Francesco. La società sportiva Siano Calcio 2017 proponeva reclamo con il quale ha chiesto di annullare o diminuire la sanzione irrogata, poiché il Carbone Emanuel avrebbe colpito il proprio avversario, in maniera involontario, poiché allargava le braccia nell'intento di coprire il pallone. La Corte letto il ricorso, letto il referto arbitrale, nel quale appare inequivocabile che la condotta violenta posta in essere dal Carbone Emanuel è stata diretta in maniera volontaria nello sferrare uno schiaffo al calciatore della società Giffonese. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo e per l'effetto conferma la decisione del Gst pubblicata sul C.U. n. 117 del 25/02/2023. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.

Così deciso in Napoli, in data 6.03.2023

**Il Presidente
Avv. A. Frojo**

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. A.M. Ziccardi; Avv. N. Pomponio; Avv. F. Gargiulo; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Scutiero; Dott. G. DeVincentiis.

Reclamo della società ATLETICO FOIANO in riferimento al C.U. n.56 d.p. Benevento del 23.02.2023.

Gara – Real Celle di S. Vito / Atletico Foiano del 19.02.2023 – Campionato 3° Categoria- BN.

La società Atletico Foiano impugna la decisione pubblicata sul comunicato Ufficiale n. 56 del 23 Febbraio 2023 D.P. Benevento avverso la squalifica di cinque gare effettive del calciatore Cilenti Roberto deducendo nei fatti un comportamento parzialmente diverso da quello stigmatizzato dal Gst. Invero, dalla lettura del referto arbitrale si evince una condotta irrispettosa (peraltro ammessa anche nel ricorso) ma non come riportata dal gst. La spinta, evidentemente non eccessiva, faceva precipitare a terra taccuino, fischietto e penna e non il Direttore di gara. Si precisa che la Corte non può acquisire immagini foto/video così come provato dalla società. Il comportamento del calciatore come sopra descritto, a pare di questa Corte, va comunque sanzionata in maniera che si ritiene essere una riduzione a quattro giornate di squalifica. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica inflitta al calciatore Cilenti Roberto a quattro (4) giornate di squalifica. Nulla dispone per il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.

Così deciso in Napoli, in data 6.03.2023

Il Presidente

Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. A.M. Ziccardi; Avv. N. Pomponio; Avv. F. Gargiulo; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Scutiero; Dott. G. DeVincentiis.

Reclamo della società RICIGLIANO in riferimento al C.U. n.45 d.p. Salerno del 18.02.2023.

Gara – Scuola Calcio Spes / Ricigliano del 18.02.2023 – Campionato 3° Categoria - CE.

La società Acd Ricigliano proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione disciplinare della squalifica per quattro (4) giornate inflitta dal Gst al calciatore Pascente Davide e pubblicata sul C.U. n.45 del 23/02/2023 d.p. Salerno reo di aver scagliato il pallone sulla testa di un avversario ed avere successivamente minacciato più volte il DDG. Deduceva la società reclamante che quanto descritto nel referto di gara corrispondeva a quanto effettivamente verificatosi. Infatti, continua la società reclamante, che il calciatore Pascente Davide in segno di disappunto lanciava il pallone verso terra e che solo accidentalmente colpiva l'avversario prima sulla gamba e successivamente sulla guancia senza provocare danni fisici. Successivamente alla notifica del provvedimento di espulsione, il calciatore chiedeva spiegazioni al DDG ed imprecava, nel lasciare il terreno di gioco, avverso il fallo subito nonché la ingiusta espulsione. Nella realtà alcuna minaccia era stata proferita nei confronti del DDG. Concludeva la società reclamante per la revoca della sanzione disciplinare adottata nei confronti del proprio tesserato ritenendola eccessivamente gravosa riportandola a quanto previsto dal CGS. La Csat, letti gli atti ufficiali, il referto di gara nonché il reclamo cos' come proposto ritiene quest'ultimo non meritevole di accoglimento. Infatti la Corte udita ritiene che quanto descritto dal DDG nel referto appare analitico così come appare congrua la sanzione disciplinare adottata. Ritenendo, infatti il referto di gara fonte privilegiata. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo e per l'effetto conferma la decisione del Gst pubblicata sul C.U. n. 45 D.P. Salerno della squalifica per quattro (4) giornate inflitta al calciatore Pascente Davide. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto già versato.

Così deciso in Napoli, in data 6.03.2023

Il Presidente

Avv. A. Frojo

Pubblicato in Napoli, il 9 Marzo 2023

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**